

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE - ANNO FORMATIVO 2012-2013.

Premessa

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" (entrato in vigore il 25 ottobre 2011) e della Circolare ministeriale 11.11.2011, n. 29, fino al 25 aprile 2012 (termine del regime transitorio di sei mesi) e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina per mancanza dell'intervento della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l'apprendistato.

L'applicazione del "Testo unico dell'apprendistato" (di seguito anche TU) è, infatti, condizionata dall'attuazione dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 167/2011 da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria ovvero da accordi interconfederali (anche di tipo territoriale eventualmente cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva di settore) e dalla contestuale adozione da parte di Regione Lombardia della disciplina regionale dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, già avvenuta con D.G.R. n. 2933 del 25/01/2012 ¹e che avrà efficacia a far data dal 25 aprile 2012, termine del regime transitorio di sei mesi previsto dal Testo Unico.

Per sostenere i percorsi formativi degli apprendisti assunti ai sensi del d.lgs. 167/11 o delle norme in vigore fino al 25 aprile 2012, Regione Lombardia promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, definiti nell'allegato A al presente decreto, più *linee* di offerta formativa pubblica:

- l'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza degli standard regionali di cui alla DGR n. 2933 del 25/01/2012 e rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 167/2011 (Testo Unico dell'Apprendistato);

Francesco Foti
Direttore
Lavoro

¹ Delibera della Giunta regionale del 25 gennaio 2012, n. 2933 "Approvazione standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere";

- l'offerta pubblica di servizi integrati rivolti agli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (la cui disciplina di regolazione, ai sensi del comma 6, art. 7 del d.lgs. 167/2011², è vigente fino al termine del contratto stesso), e nel caso specifico:
 - ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 (in extra-obbligo formativo);
 - ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03.

Con *"offerta formativa pubblica per l'apprendistato"* si intende la formazione erogata da soggetti accreditati per la formazione ed ammessi nell'ambito di atti programmazione regionale e provinciali dell'offerta formativa stessa; è ammissibile al finanziamento pubblico esclusivamente tale offerta formativa.

Quadro normativo

- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- l'Intesa nazionale tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali del 17 febbraio 2010 *"Linee guida per la formazione nel 2010"*;
- l'art. 20 "Apprendistato" della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- l'art. 22 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa" della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con D.D.U.O. 30/07/2008, n. 8486 e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta regionale del 30 marzo 2011, n. 1470 avente ad oggetto *"Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011"*;

² Dlgs 167/2011, art. 7 comma 6: *"Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."*

L. 196

- la Delibera della Giunta regionale del 25 gennaio 2012, n. 2933 avente ad oggetto *“Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere”*;
- i Decreti Direttoriali del MLPS n. 110/cont/II/2010 del 23/04/10, n. 219/cont/II/2010 del 23/07/10, e n. 376/cont/V/2010 del 3.11.2010 di trasferimento delle risorse per l’apprendistato a Regione Lombardia;
- la Circolare Ministeriale del 11 novembre 2011, n. 29 *“d.lgs. n. 167/2011 – T.U. apprendistato – Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio.”*.

NOTE-APPRENDISTATO

La dote-apprendistato è l’insieme di risorse in capo all’apprendista/impresa per la fruizione dell’offerta formativa pubblica erogata da operatori accreditati.

La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati.

Il finanziamento pubblico assicura la copertura totale dei costi della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge n. 196/1997 e dell’art. 4 del d.lgs. 167/2011.

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (apprendistato professionalizzante) l’accesso all’offerta pubblica “a catalogo” di servizi è facoltativo ed il valore della dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad alcuni servizi.

Di seguito sono riportati gli schemi dell’offerta formativa pubblica e della relativa valorizzazione economica accessibile alle diverse tipologie di apprendisti.

OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI FORMATIVI RIVOLTI AGLI APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE AL D.LGS. 167/2011 - TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO.

Destinatari dei servizi

Apprendisti assunti:

- ai sensi dell’art. 16 della l. 196/97 (in extra-obbligo formativo),

*Fatti
Lavoro*

➤ ai sensi dell' art. 49 d.lgs. 276/03 a partire dal 1 gennaio 2009,

che devono o avviare o proseguire il percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti.

Gli avvisi provinciali devono rendere disponibili per l'apprendista/impresa "doti-apprendistato" finalizzate alla fruizione dei servizi pubblici integrati erogati dagli operatori accreditati presenti nel "catalogo" dell'offerta formativa.

Caratteristiche e durata dell'offerta pubblica di servizi formativi

L'offerta dei servizi formativi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 276/03 e dell'art. 16 della l. 196/97 descritta di seguito è fruibile, nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2012. Dopo tale data sarà fruibile esclusivamente l'offerta formativa finalizzata all'acquisizione delle competenze di base/trasversali in osservanza degli standard formativi minimi di cui alla citata D.G.R. n. 2933 del 25/01/2012.

Al fine di accelerare il processo di ricomposizione unitaria del quadro normativo in materia di apprendistato professionalizzante, anche la progettazione dei percorsi formativi relativi alle competenze di base e trasversale rivolti agli apprendisti assunti ai sensi della normativa previgente al d.lgs. 167/2011 deve attenersi a quanto disciplinato con la citata D.G.R. n. 2933 del 25/01/2012; questo permetterà da subito di estendere l'offerta formativa ad apprendisti assunti con diversa tipologia contrattuale.

A partire dal 1 gennaio 2013 i periodi di formazione relativa alle competenze di base/trasversali svolti nel corso del 2012 sono considerati ai fini dell'assolvimento del monte-ore formazione previsto dalla disciplina regionale di cui alla DGR n. 2933 del 25/01/2012.

Servizi ammissibili a finanziamento mediante dote-apprendistato

Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 "extra-obbligo"

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della l. 196/97 "extra-obbligo" sono fruibili moduli formativi, di durata minima di 24 ore fino ad un massimo di 120 ore/anno per apprendista. I moduli sono finalizzati all'acquisizione sia di competenze di base-trasversali sia di competenze tecnico-professionali.

Al termine di ogni modulo è richiesta agli organismi attuatori della formazione la valutazione e la certificazione delle competenze professionali acquisite dagli apprendisti ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo "certificazione delle competenze".

Lavoro

Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 extra-obbligo

Affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti	NON PREVISTO			
Formazione esterna apprendisti competenze di base/trasversali (gruppo-classe max 12 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista	Moduli di min 8 ore per 10 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali (gruppo classe max 10 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista	Moduli di min 24 ore per 13 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli.
Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale	NON PREVISTO			
Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di apprendisti che fruiscono della formazione interna all'azienda)	NON PREVISTO			

Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03, la realizzazione del percorso formativo dell'apprendista deve essere coerente con quanto definito nel piano formativo individuale (PFI) generale e di dettaglio, può essere supportata da servizi di accompagnamento, e deve prevedere, al termine di ogni modulo formativo la valutazione e la certificazione/attestazione delle competenze professionali (o di elementi di competenza) acquisite, da parte degli organismi attuatori della formazione.

L'offerta di servizi integrati non è accessibile alle imprese che hanno dichiarato di ricorrere alla formazione esclusivamente aziendale ai sensi del comma 5-ter dell'art. 49 d.lgs. 276/03.

Gli avvisi provinciali dovranno prevedere, con specifico riferimento agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 276/03, la predisposizione di cataloghi dell'offerta contenenti, oltre ai moduli formativi sopra descritti, l'erogazione dei seguenti servizi:

- affiancamento consulenziale al tutor aziendale per:
 - la predisposizione del PFI di dettaglio;
 - la valutazione del percorso e delle competenze acquisite dall'apprendista.
- per i soli apprendisti che hanno effettuato la formazione internamente all'azienda, la certificazione/attestazione delle competenze (o elementi di competenza) sia in caso di interruzione del contratto sia finale (al termine del contratto di apprendistato).

È, inoltre, prevista, in alternativa alla formazione esterna "in gruppo" dedicata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali, la possibilità di realizzare azioni di affiancamento consulenziale al tutor

ed ai formatori aziendali (della durata massima di 10 ore per apprendista) finalizzata a fornire il necessario supporto metodologico per l'erogazione, ad essi affidata, della formazione agli apprendisti.

Di seguito sono specificati la quantità, la durata ed i costi relativi ai servizi fruibili da ogni apprendista:

- un solo servizio connesso alla predisposizione del PFI di dettaglio ed alla valutazione degli apprendimenti;
- formazione articolata in più moduli, fino a 120 ore/anno (o più solo se previste dal CCNL);
- solo in caso di apprendisti che fruiscono di formazione "interna" all'azienda, un solo servizio di supporto alla certificazione delle competenze.

Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03

SERVIZIO	ATTUATORE	DESTINATARIO	DURATA E COSTO	note
Affiancamento consulenziale per la progettazione del PFI di dettaglio e valutazione degli apprendimenti	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Max 3 ore/anno per 32 euro/ora	
Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali (gruppo-classe max 12 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Moduli di min 8 ore per 10 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali (gruppo-classe max 10 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Moduli di min 24 ore per 13 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli.
Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale	Organismo accreditato	Tutor/formatore aziendale (impegnati nella formazione dell'apprendista)	Max 10 ore/anno per 50 euro/ora	la formazione in affiancamento su comp. tecn-profess. può essere scelta in alternativa alla formazione esterna
Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di apprendisti che fruiscono della formazione esclusivamente aziendale)	Organismo accreditato	Apprendista	Max 2 ore per 50 euro/ora	servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 e fruibile solo da apprendisti in caso di formazione interna all'azienda con capac. formativa

Il numero massimo degli apprendisti partecipanti ai moduli formativi potrà essere integrato con ulteriori allievi (per un incremento non superiore al 40% del numero massimo previsto): la partecipazione degli allievi "aggiuntivi" non prevede il riconoscimento di ulteriori costi (e assegnazione di ulteriori doti-apprendista) all'organismo di formazione, tranne che in caso di abbandono degli apprendisti titolari (nel qual caso gli allievi subentranti acquisiscono la titolarità della dote).

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI AI SENSI DEL D.LGS. 167/2011

Procedura
D.Lgs. 167/2011
E. Lavoro

Nel caso di apprendisti assunti dal 25/10/2011 con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 167/2011 i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti:

SERVIZIO	ATTUATORE	DESTINATARIO	DURATA E COSTO	note
Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali (gruppo-classe max 12 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa	Moduli di min 8 ore per 10 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Supporto per la certificazione delle competenze	Organismo accreditato	Apprendista	Max 2 ore per 50 euro/ora	servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06

Il numero massimo degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 167/2011 e partecipanti ai moduli formativi potrà essere integrato con ulteriori allievi (per un incremento non superiore al 40% del numero massimo previsto): la partecipazione degli allievi "aggiuntivi" non prevede il riconoscimento di ulteriori costi (e assegnazione di ulteriori doti-apprendista) all'organismo di formazione, tranne che in caso di abbandono degli apprendisti titolari (nel qual caso gli allievi subentranti acquisiscono la titolarità della dote).

I contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni "Competenze di base" e "Competenze trasversali" del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP) e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento, individuato a seguito dell'allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell'ambiente di lavoro, all'organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

In particolare dovrà essere offerta una formazione basata su contenuti minimi imprescindibili relativi alle aree tematiche indicate, per un totale di almeno 40 ore di formazione (liberamente articolata – anche sulla base di specifiche esigenze territoriali – in moduli della durata minima di 8 ore). L'ulteriore offerta di contenuti formativi, sempre progettati con riferimento al QRSP, dovrà essere differenziata in funzione delle specifiche esigenze delle aziende e delle caratteristiche degli apprendisti.

La fruizione dei moduli formativi potrà essere pianificata nel corso del triennio, in ogni caso rispettando i vincoli normativi previsti per la formazione sulla sicurezza.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Fondazione
Lavoro

Costituiscono elementi certificabili nell'ambito dei percorsi in apprendistato professionalizzante realizzati presso le Istituzioni formative accreditate del sistema di IFP regionale, unicamente le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o i contenuti formativi (conoscenze ed abilità), né la frequenza al percorso.

In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale" di cui alla D.G.R. n. 6563 del 13 febbraio 2008, , le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 e s.m.i.). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell'organismo di formazione dell'attestato con logo regionale, conforme al mod. 4) allegato alle "Procedure" per l'avvio e lo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale, (D.D.G. n. 9837 12 settembre 2008). A tale fine gli organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal Piano Formativo Individuale a quelle dello stesso Q.R.S.P.

Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale a quelle del Q.R.S.P., gli organismi di formazione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell'acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell'acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso.

PROCEDURE DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE DELLA "DOTE- APPRENDISTATO" IN RELAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI DIVERSI SERVIZI

Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate le relative regole di riparametrazione.

I servizi individualizzati sotto riportati prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari:

- *affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti*
- *formazione su competenze tecnico professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore*

Foto
Dipartimento
Lavoro

- affiancamento al tutor/formatore aziendale (PFI di dettaglio, verifica apprendimenti, metodologia didattica...)
- supporto per la certificazione delle competenze

I servizi di:

- Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali
- Formazione su competenze di base e trasversali

prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza, applicando i seguenti criteri:

- frequenza effettiva minore o uguale al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo;
- frequenza effettiva maggiore del 20% e minore del 50% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo;
- frequenza effettiva uguale o maggiore del 50% e minore del 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 80% del valore complessivo del modulo
- frequenza effettiva uguale o maggiore del 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo

È data facoltà alle Province di applicare i criteri sopra indicati non al singolo modulo, ma all'intera durata oraria prenotata col il PIP, mettendola a confronto con il totale delle ore effettivamente frequentate dall'apprendista.

SOGGETTI ATTUATORI

L'erogazione dell'offerta formativa trova attuazione mediante la predisposizione di "cataloghi provinciali".

Ai cataloghi possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi, i soggetti di seguito indicati:

1. Organismi **singoli** accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell'Albo regionale);
2. Organismi accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell'Albo regionale) e organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 **associati** in rete.

Provincia di
Liguria
9

L'organismo singolo accreditato deve dimostrare il possesso dell'esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui si candida nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature. In assenza di tale requisito di esperienza, l'operatore accreditato può partecipare solo in qualità di membro della rete di organismi di formazione (come di seguito descritta).

La candidatura ad un catalogo provinciale come organismi singoli esclude la partecipazione a reti di organismi candidate nell'ambito dello stesso catalogo.

Le reti di operatori debbono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi di partecipazione in forma di scrittura privata e debbono assicurare l'erogazione di tutte le attività previste dalle presenti Linee Guida.

Le reti di organismi accreditati debbono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di almeno tre organismi accreditati, di cui almeno due per la formazione ai sensi della l.r. 19/2007 ed almeno uno per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006;
- esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui ci si candida (formazione in apprendistato, formazione continua riferita ai settori/comparti per cui ci si candida) nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature, in capo ad almeno un terzo dei soggetti componenti la rete.

Durante il periodo di vigenza degli avvisi derivanti dal presente atto di indirizzo, sono ammissibili variazioni nella composizione delle reti purché permanga il possesso dei requisiti richiesti e la garanzia degli standard di erogazione previsti.

IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il catalogo è lo strumento che apprendisti e imprese debbono utilizzare per conoscere e scegliere i soggetti erogatori e l'offerta formativa fruibile mediante la dote-apprendistato.

Le Province, nell'ambito del confronto con gli organismi di concertazione territoriale, provvedono, con apposito avviso, redatto nel rispetto degli indirizzi indicati nel presente atto, ad avviare le procedure per la costituzione dei rispettivi cataloghi.

Al fine di predisporre i cataloghi provinciali dell'offerta formativa le Province sono pertanto tenute ad adottare procedure ad evidenza pubblica per la raccolta e la validazione delle candidature degli operatori (in forma singola o in reti strutturate) e delle proposte progettuali da questi presentate.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'L. Basso'.

Gli avvisi pubblici per la costituzione del catalogo e per i relativi aggiornamenti ed integrazioni, oltre ad individuare l'arco temporale di validità (che dovrà in ogni caso concludersi entro il 31/12/2013), descrivono le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura. Detti avvisi contengono altresì le informazioni (o il rinvio a specifici provvedimenti) relative alla validazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE A LIVELLO PROVINCIALE

La fruizione della dote-apprendistato si attua nel rispetto dei principi e disposizioni attuative del sistema dotale.

Il rapporto tra l'Amministrazione e l'operatore (organismo di formazione) è regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l'operatore è destinatario del finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dal Piano d'Intervento Personalizzato (PIP) nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida e negli avvisi provinciali. La sottoscrizione dell'atto, contenente gli impegni e le dichiarazioni assunti dall'operatore per l'attivazione dei servizi finanziati con la dote-apprendistato, è condizione necessaria per l'attivazione dei servizi previsti dal PIP.

La fruizione della dote-apprendistato si attua secondo il seguente iter procedurale:

1. l'impresa assume l'apprendista e ne dà comunicazione alla Provincia mediante la procedura Comunicazioni Obbligatorie;
2. l'impresa e l'apprendista consultano l'offerta di servizi integrati provinciale (catalogo degli operatori e dei servizi), identificano i servizi di loro interesse e contattano l'organismo/la rete di organismi accreditati per verificarne la disponibilità all'erogazione dei servizi prescelti. Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 la consultazione avviene a seguito della convocazione da parte della Provincia. Nel caso di apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 o dell'art. 4 del d.lgs. 167/11 tale convocazione non è prevista essendo esclusiva responsabilità dell'azienda l'identificazione dei servizi e loro composizione, siano essi singoli o raggruppati;
3. l'organismo/la rete di organismi accreditati (mediante il sistema informativo provinciale SINTESI), verificano che l'apprendista possieda i requisiti per la fruizione delle dote-apprendistato ed accertano la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili;
4. l'operatore/la rete di operatori accreditati supporta l'impresa e l'apprendista nella compilazione del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) mediante il sistema informativo Sintesi;

Lavoro

5. al termine della compilazione sarà cura dell'operatore far sottoscrivere il PIP da parte dell'apprendista e dell'impresa e conservarlo, unitamente a copia delle carte di identità dei sottoscrittori, presso i propri uffici;
6. l'organismo/la rete di organismi accreditati trasmette alla provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della dote-apprendistato per l'avvio di specifici servizi. I servizi di cui è composta una dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo;
7. la Provincia conferma agli organismi/alla rete di organismi accreditati, di norma entro 30 giorni, l'accettazione della domanda di finanziamento della dote a copertura dei costi dei servizi individuati;
8. l'organismo/la rete di organismi accreditati avviano uno o più servizi entro 120 giorni dall'avvenuta conferma di assegnazione della dote; superato tale termine la dote decade e le risorse vengono rese nuovamente disponibili. È facoltà delle Province segnalare agli apprendisti ed imprese la cui prenotazione sia decaduta, gli organismi o reti di organismi di formazione titolari di richieste di erogazione di servizi analoghi;
9. l'organismo/la rete di organismi accreditati svolge le attività e ne comunica la conclusione alla Provincia tramite il sistema informativo SINTESI;
10. l'organismo/la rete di organismi accreditati presenta alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'apprendista e dall'impresa attestante l'avvenuta attività e ottiene la liquidazione dei servizi erogati.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Al fine di garantire la continuità dell'offerta di servizi, nell'ottica della definizione e stabilizzazione del sistema dell'apprendistato, la dotazione finanziaria a copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento è pari a:

per l'anno 2011 –2012

- € 11.000.000,00 (fonte: trasferimento del MLPS);

per l'anno 2012 e 2013

- 15.153.500,00, (fonte: trasferimento del MLPS);

Gli avvisi provinciali per l'offerta formativa pubblica devono essere pubblicati entro il 25 aprile 2012.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

In caso di risorse residuali a valere su precedenti avvisi provinciali, viene concessa proroga dei termini di chiusura (delle prenotazioni di doti-apprendistato) di questi ultimi fino al 24 aprile 2012; la pubblicazione dei nuovi avvisi è subordinata alla chiusura della proroga dei precedenti avvisi e comunque deve avvenire entro il 25 aprile.

Laddove a tale data residuassero ancora risorse, queste potranno essere integrate alla dotazione prevista dai successivi avvisi provinciali per l'anno 2012.

L'assegnazione delle risorse per il periodo 2012-2013 è vincolato all'80% degli impegni giuridicamente vincolanti (prenotazione delle doti-apprendistato) di tutte le assegnazioni precedenti³.

Le risorse assegnate alle province lombarde per il periodo 2012-2013 debbono essere utilizzate, nel rispetto dei massimali sotto indicati, tra le seguenti tipologie di azioni:

- per azioni rivolte alla formazione degli apprendisti: € 25.368.900,00
- per azioni di sistema e di accompagnamento: € 784.605,00

Le Province lombarde possono trasferire in parte o totalmente le risorse destinate ad azioni di sistema e di accompagnamento a favore delle azioni di formazione degli apprendisti.

TEMPISTICA

Le attività previste nei PIP dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 31/12/2013.

Entro il 30/03/2014 gli operatori dovranno presentare dettagliata relazione alle Province, le quali provvederanno a presentare alla Regione dettagliata relazione e rendicontazione entro il 30/06/2014.

PRIORITÀ REGIONALI E PROVINCIALI

Le risorse finanziarie dovranno essere destinate secondo il seguente ordine di priorità regionale (mediante "riparto" delle risorse in base alla stima del volume della specifica domanda):

³ Le eventuali risorse residuali derivanti da precedenti assegnazioni debbono essere utilizzate unicamente in osservanza dei criteri e delle priorità definiti nelle presenti Linee di Indirizzo. Per risorse residuanti si intendono, a titolo esemplificativo, risparmi di spesa per mancate approvazioni di doti al termine della programmazione di riferimento, riparametrazione di doti già approvate per attività non avviate o realizzate parzialmente, residui derivanti da programmazioni precedenti.



1. *copertura totale della domanda di formazione base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante. ai sensi dell'art.4, d.lgs. 167/2011;*
2. *copertura della domanda relativa ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97;*
3. *copertura della domanda di servizi integrati per prime annualità di contratti ex d.lgs. 276/03, e, in subordine, delle seconde e terze annualità e comunque non oltre il 31/12/2012. Oltre tale data esclusivo finanziamento della formazione base/trasversale ex d.lgs. 167/11.*

Nell'ambito degli avvisi provinciali, potranno essere, inoltre, individuati ulteriori criteri di priorità (mediante riparto delle risorse disponibili). È fatta salva la possibilità delle Province di programmare, nelle apposite sedi concertative, i livelli di allocazione delle risorse tra le diverse priorità.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, entro dicembre 2012 dovranno essere verificati i livelli di impegno delle risorse riservate alle priorità definite negli avvisi provinciali; in caso di impegni giuridicamente vincolanti (IGV) inferiori al 35% della dotazione, le risorse finanziarie ancora disponibili dovranno essere utilizzate per finanziare l'offerta di formazione che sarà resa disponibile dal 1.1.2013, secondo quanto indicato dalle Linee di Indirizzo, senza prevedere alcun ordine di priorità sulla base della tipologia contrattuale.

